

FERRUCCIO VENERI et al., *Non bastano i "si" e i "no"*, in «Il Margine. Mensile dell'Associazione Culturale "Oscar A. Romero"», 1/4, (1981), pp. 20-34.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/ilmarg>

Questo articolo è stato digitalizzato della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l'Associazione culturale Oscar A. Romero all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe è un progetto di digitalizzazione di riviste storiche, delle discipline filosofico-religiose e affini per le quali non esiste una versione elettronica.

Il materiale sul sito [HeyJoe](#) è disponibile sotto licenza CC BY-NC-ND 4.0: può essere scaricato, stampato e condiviso per uso non commerciale, con attribuzione e senza modifiche.

This article was digitized by the Bruno Kessler Foundation Library in collaboration with the Oscar A. Romero Cultural Association as part of the [HeyJoe](#) portal - *History, Religion, and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe is a project dedicated to digitizing historical journals in the fields of philosophy, religion, and related disciplines for which no electronic version exists.

The material on the [HeyJoe](#) site is available under the CC BY-NC-ND 4.0 license: it can be downloaded, printed, and shared for non-commercial use, with attribution and without modifications.



## Non bastano i "sì" e i "no"

Come associazione e come rivista, non potevamo certo pretendere di sottrarci ad una presa di posizione sui referendum che presto saremo chiamati a giudicare. D'altronde, non potevamo nemmeno limitarci a sentenziare i nostri « sì » e i nostri « no » per entrare anche noi, assieme agli altri, nel grande circo dei pronunciamenti ufficiali, delle « indicazioni autorevoli », dei suggerimenti di voto. Non è con dei « sì » o dei « no » polemici, o ideologici (nel senso che non mettono in discussione le scelte di campo già fatte, la « parte » dalla quale si è deciso di stare), che si contribuisce ad una valutazione serena delle proposte dei referendum. E quindi ad un giudizio critico e non aprioristico sulle leggi che i sei referendum si propongono di cancellare.

Perché di leggi dello Stato, lo dobbiamo ricordare tutti, si tratta. E' per questo che non è sufficiente svolgere il dibattito sui Principi Universali, sui Comandamenti Morali che, certo, influiscono sulla formazione delle leggi civili, ma di cui queste non sono la traduzione meccanica. Una legge va giudicata per come è fatta, per ciò che induce nei comportamenti, per quello che provoca nel costume. E' su questa base e solo dopo un'analisi accurata delle modificazioni legislative provocate da un'eventuale successo dei referendum, che si può emettere un giudizio sereno. E' ciò che abbiamo cercato di fare nelle pagine che seguono. L'esame delle leggi in questione è stato condotto badando a mettere in evidenza sia i loro pregi che i loro limiti, e le proposte di voto finali, pur condivise dalla maggioranza degli iscritti all'Associazione, non rispecchiano *tutte* le posizioni dei singoli. Se c'è un comune denominatore delle nostre scelte, questo è comunque — coerentemente con i nostri iniziali propositi — il rispetto della dignità e della libertà dell'uomo, con tutto ciò che ne consegue: dal diritto alla vita alla non-violenza.

## La legge 194 sull' interruzione della gravidanza

Prima di procedere ad alcune considerazioni in merito alla legge 22 maggio 1978 n. 194, che disciplina l'interruzione volontaria della gravidanza, la cosiddetta « legge sull'aborto », è senz'altro utile soffermarsi brevemente sulla sentenza della Corte Costituzionale del 18 febbraio 1975 n. 27, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 546 Codice Penale (articolo che puniva l'aborto di donna consenziente). L'importanza della menzionata sentenza esula dalla semplice declaratoria di incostituzionalità, investendo tutta la complessa problematica dell'interruzione volontaria della gravidanza.

Ritiene, infatti, la Corte, in primo luogo, che il diritto alla vita del concepito abbia fondamento costituzionale nell'art. 31, 2° comma della Costituzione, il quale tutela la maternità, ed in special modo nell'art. 2 Cost. « che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo » nei quali debbono farsi rientrare, senza dubbio, i diritti del concepito. In secondo luogo, si afferma, nella sentenza, la prevalenza del diritto alla vita della madre (in quanto soggetto esistente) su quello del concepito, allorché tali diritti entrano fra loro in conflitto. Anteriormente alla sentenza 27/'75, l'interruzione della gravidanza era consentita sussistendo gli estremi dello stato di necessità: in particolare nel caso di pericolo attuale di un danno grave alla persona (madre) non volontariamente procurato e non altrimenti evitabile e sempre sussistendo la proporzione tra difesa ed offesa. Ritenendo troppo stretti tali limiti, la Corte ha considerato prevalente sulla vita del concepito anche la salute fisica e psichica della madre (di conseguenza ha dichiarato inconstituzionale, come ricordato, l'art. 546 C.P.).

Visto però che si è di fronte a due beni supremi costituzionalmente riconosciuti e garantiti, la soppressione di uno (nell'ipotesi il concepito) non può avvenire che in seguito ad idonei accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo arrecabile ad un altro soggetto (nell'ipotesi la madre).

Ciò è quanto dire che la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una rigorosa valutazione delle condizioni atte a giustificarlo (si parla di liceità nel senso di legittimità, non ovviamente, in senso morale). Da quanto sopra esposto, risulta insomma esclusa la compatibilità con il nostro sistema di un diritto all'aborto che non sia per stato di necessità (salvare l'interesse di un soggetto esistente). Ma della esimente dell'esercizio legittimo di un diritto, avrebbe la Corte dovuto servirsi per ammettere la non punibilità dell'interruzione volontaria della gravidanza. Nel passare, ora, all'esame della legge, sottoposta a referendum e denominata « Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza » verranno evidenziati anche i propositi che i promotori delle iniziative referendarie intendono conseguire con l'abrogazione delle singole norme.

La legge incomincia con una enunciazione solenne del riconoscimento del valore sociale della maternità e della tutela della vita umana fin dal

suo inizio (forse troppo solenne per essere credibile, trattandosi di una legge sull'aborto). Significativa la proposta radicale di abrogare l'art. 1 che contiene i principi prima riportati, con ciò volendo sostituire ad un diritto alla vita del concepito un diritto all'aborto in favore della gestante.

Passando alle ipotesi in cui l'interruzione volontaria della gravidanza è ammessa, è necessario distinguere a seconda che questa avvenga entro i primi novanta giorni dal concepimento, oppure in un momento successivo.

Entro i primi novanta giorni l'aborto è consentito sussistendo le seguenti condizioni intimamente collegate fra loro:

- a) che ricorrano motivi sanitari, economici, sociali, familiari, circostanziali o fetali, adottati dalla donna;
- b) che in conseguenza di uno dei motivi suesposti la prosecuzione della gravidanza, ovvero il parto o la maternità comportino un pericolo per la salute fisica o psichica della donna;
- c) che il pericolo suddetto sia serio.

In tali casi la donna deve rivolgersi ad una struttura socio-sanitaria, appositamente individuata, o ad un medico di fiducia, i quali possono rilasciare il necessario certificato, o immediatamente al termine del colloquio, se sussistono particolari ragioni di gravità ed urgenza, oppure invitare la gestante a ripresentarsi trascorsa una settimana per ottenere, persistendo il proposito di abortire, il richiesto documento. Da notare che al colloquio di cui sopra il padre del concepito può intervenire solo se la madre vi acconsente, in deroga a tutti i principi di parità fra i coniugi contenuti nel nuovo diritto di famiglia.

Sia la proposta radicale che quella del Movimento per la Vita richiedono l'abrogazione degli articoli 4 e 5, che contengono i principi sopra enunciati (ovviamente con motivazioni tra loro antitetiche).

Dopo novanta giorni dal concepimento, l'interruzione della gravidanza può venir praticata (art. 6):

- a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

L'accertamento dei processi patologici di cui sopra deve provenire da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza, dandone comunicazione al direttore sanitario dell'ospedale in cui l'intervento deve praticarsi. Nei casi di urgenza, questa procedura è derogata potendosi immediatamente praticare l'intervento. La proposta del movimento per la vita tende ad una nuova formulazione della materia, limitando il campo dell'aborto ai soli casi accertati di grave pericolo per la vita e per la salute fisica della madre in conformità alla sentenza della Corte. Nel caso di maggioranza di « sì » al referendum del Movimento per la vita, l'art. 6 dovrebbe assumere la seguente formulazione:

L'interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata:

- a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- b) quando siano accertati processi patologici che determinano un grave pericolo per la salute fisica della donna.

La proposta radicale, invece, attraverso l'abrogazione dell'art 7 sulle procedure di controllo dei gravi processi patologici, intende introdurre il principio della autodeterminazione della donna (limitato dalla presente legge ai primi novanta giorni) per tutto il periodo di gravidanza.

Discorso a parte merita il trattamento legislativo riguardante l'interruzione volontaria della gravidanza per le minorenni. Ora essa può avvenire nei primi novanta giorni con il consenso dei genitori o tutore osservando la procedura ordinaria sopra vista. Solo nel caso di disaccordo fra i genitori o sussistendo seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione di tali persone, la decisione verrà domandata al giudice tutelare il quale potrà autorizzare la minore ad abortire. Trascorsi i primi novanta giorni di gravidanza si applica la procedura ordinaria, già vista. Analogamente la legge prevede per l'aborto delle donne interdette.

Sia la proposta radicale che quella del Movimento per la Vita prevedono l'abrogazione di questa normativa contenuta negli artt. 12 e 13. La legge 194 contiene infine una serie di disposizioni di carattere penale (necessarie vista la totale cancellazione della precedente normativa contenuta nel codice penale) tendenti a punire l'aborto su donna non consenziente o l'aborto attuato al di fuori delle procedure previste dalla presente legge.

Riassumendo si può concludere che la proposta radicale è diretta a far sì che lo Stato e le strutture pubbliche siano esclusi dall'intervenire nella decisione della donna che vuole abortire, trattandosi di decisione meramente « privata » di questa: loro unico compito dovrebbe essere quello di offrire alle donne che intendono abortire piena, assoluta e gratuita assistenza, sia che si tratti di donne maggiorenni, sia che si tratti di donne minorenni od interdette. Sostituendo in tal modo al diritto alla vita, che trova una tutela costituzionale, un diritto all'aborto (soppressione di una vita) che non trova né potrà mai trovare nessuna garanzia costituzionale. La proposta minimale (la c.d. proposta massimale del movimento per la vita non è stata qui affrontata in quanto dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale, contrastando con i più volte menzionati principi contenuti nella ormai nota sentenza) del Movimento per la Vita, tende invece a sviluppare e far applicare i principi della rilevanza sociale della maternità (art. 1) con un sistema più coerente di disposizioni che consentano in ossequio alla sentenza n. 27/75 l'aborto per il caso di pericolo per la vita e la salute fisica (non psichica) della donna, contribuendo attraverso l'assistenza dei consultori familiari a far superare le cause che potrebbero indurre la donna stessa all'interruzione della gravidanza.

*(ferruccio veneri)*

## PER LA DIGNITA' DELLA PERSONA CONTRO LE LOGICHE DI MORTE

*Il 17 maggio saremo chiamati ad esprimere il nostro giudizio sulla legge 194, « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza », approvata alla Camera il 13 aprile ed al Senato il 18 maggio 1978. Dovremo giudicare su due proposte: quella del Partito Radicale che chiede l'abrogazione di una parte della legge avendo come risultato una ancor più ampia liberalizzazione dell'aborto e quella del Movimento per la vita, che chiede pure l'abrogazione di una parte della legge, intesa a limitare i casi consentiti di aborto legando questi casi alla presenza di un grave pericolo per la vita e la salute fisica della donna. Non possiamo sottrarci come associazione ad esprimere il nostro giudizio perché crediamo che questo giudizio non si basi su scelte di carattere ideologico o partitico ma sulla concezione dell'uomo e della società che ispira e motiva il senso stesso della nostra esperienza personale e associativa. Un giudizio che interroga profondamente la nostra coscienza di uomini, di cristiani, di laici, di cittadini, pur ritenendo che rispetto ad un certo tipo di tematiche lo strumento referendario costringe a dare risposte semplificatorie a problemi di natura ben più complessa.*

*L'aborto è un fatto gravissimo, è l'eliminazione di una vita, una vita che già c'è. Diciamo subito che respingiamo la proposta radicale tesa ad una ulteriore liberalizzazione dell'aborto. Nessuno può rivendicare come un fatto di coscienza, un fatto privato, la decisione sull'esistenza di un altro essere, né tanto meno lo Stato limitarsi a non punire. Certamente è la donna che vive in prima persona il problema e il dramma di una maternità non desiderata. Ma c'è di mezzo la vita di un altro essere e questo l'ideologia dell'aborto come diritto civile di fatto lo ignora, giungendo a legalizzare l'imporre del forte sul debole, in questo caso il non nato e a rendere di fatto insignificante il valore della vita umana, il valore in sé di ogni esistenza che non può essere subordinato alla decisione di un'altra esistenza. E' una mistificatoria concezione della libertà della donna e della libertà individuale che privilegia la forza sulla debolezza, il nato su colui che sta per nascere.*

*Dobbiamo ammettere che l'ideologia abortista che emerge dalla proposta radicale è solo uno degli aspetti di una cultura che assolutizza l'individuo e i suoi bisogni, che hanno preso il posto dei valori come criterio di giudizio per valutare il giusto e l'ingiusto, quello che si può fare e quello che non si può fare. E' l'ottica di una so-*

*cietà che ha posto l'interesse materiale, il profitto, a movente del progresso, del suo evolversi; così pure il valore della persona non è più assoluto e può essere subordinato a volutazioni di carattere economico, sociale, psicologico, ideologico. Siamo in presenza di un preoccupante diffondersi di un calo di sensibilità nei confronti della vita umana e dell'irripetibile dignità di ogni esistenza. E' un'ottica per cui l'eliminazione della vita, ovunque essa avvenga, non è sempre considerata un delitto e si può uccidere e chiedersi se è colpa o merito, per dirla con l'espressione di uno scrittore laico. Distinzioni a volte sottili a volte grossolane fanno sì che ci siano vite che valgono più delle altre, vite che valgono molto e vite che valgono poco e la cui perdita non crea inquietudine e dolore. Una cultura egoistica ed individualistica sta diffondendosi sempre più anche all'interno della nostra società attraversando orizzontalmente schieramenti ideologici, politici, culturali.*

*Si sta invertendo la scala dei valori, ponendo in cima il benessere, il successo personale, i bisogni personali, la forza, e in fondo la fragilità e la debolezza altrui, quella dei bambini, dei malati, dei vecchi, degli handicappati, dei non nati, degli emarginati, dei poveri. Rapporti di forza prevalgono su considerazioni di valore. E questa nostra società sembra assuefarsi a tutto: alle armi, alla violenza gratuita, alla violenza disumana delle città, alla guerra, all'assassinio legalizzato con la pena di morte, agli imperialismi, ai genocidi, ai nuovi colonialismi, ai nuovi razzismi, alla fame che uccide, alle ingiustizie, all'aborto. Si assiste ad una impressionante ratifica di massa di questo esistente carico di morte. Cresce il non senso e la paura di vivere: ed a questo si accompagna la paura di far vivere. Questo il quadro in cui è possibile che l'aborto diventi fenomeno « normale », un fatto assolutamente personale, non più una tragedia collettiva. ■*

## DI FRONTE AL VOTO

*Coerentemente con quanto affermato nell'articolo precedente, l'Associazione « Oscar A. Romero » è unanime nel respingere la proposta di ulteriore liberalizzazione dell'aborto, avanzata dal Partito Radicale. Per quanto riguarda poi la proposta del Movimento per la vita, dopo un approfondito e intenso dibattito, l'Associazione, in larga maggioranza, si è espressa per il « sì » al referendum. Il documento che segue spiega le motivazioni di questa decisione.*

*Alcuni però, pur condividendo la scelta « per la dignità della persona, contro le logiche di morte », hanno ritenuto di optare per il mantenimento della legge 194, esponendone le ragioni nel documento che riportiamo sotto il titolo « Perché difendiamo la 194 ». ■*

## LE RAGIONI PER UN « SI' »

La legge 194, nell'intenzione del legislatore, avrebbe dovuto contribuire a prevenire l'aborto, a farlo uscire dalla clandestinità, a creare una struttura sociale, il consultorio, in grado di funzionare come centro di dissuasione e di tutela sociale della maternità. L'art. 1 affermava infatti che « lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio ». Dati incontestabili dimostrano il fallimento della legge sul piano della prevenzione e sul piano della consapevolezza sociale del problema della tutela della vita: nel 1979, 190.000 interruzioni volontarie di gravidanza rispetto a 693.000 nati vivi. Questo significa che ogni quattro nati vivi c'è un aborto legale, che all'aborto si ricorre per interrompere una gravidanza non desiderata. Non si può dire che il fenomeno dell'aborto sia in diminuzione, né che sia in crescita la consapevolezza sociale del problema. E' pertanto per una valutazione realistica degli effetti di questa legge e non in base ad astratte affermazioni di principio che ne auspichiamo la parziale abrogazione.

L'alternativa non è certo quella di ricacciare le donne nell'aborto clandestino, che peraltro questa legge non ha eliminato.

Si tratta piuttosto di rivedere i contenuti operativi della legge in modo tale che siano davvero coerenti con l'esigenza, chiaramente affermata e sulla quale non ci possono essere dubbi, di tutelare la vita umana fin dal suo inizio. Perché questa legge è fondamentalmente ipocrita: si propone di tutelare la vita ma in realtà non opera di conseguenza.

Sarebbe altrettanto ipocrita non ammettere che all'origine dell'aborto stanno anche gravi problemi sociali, familiari, personali, stanno spesso situazioni difficili e dolorose. Non ci poniamo sul piano del giudizio: sappiamo quanto sia pur sempre drammatico per una donna ricorrere all'aborto. Non possiamo entrare nella coscienza di nessuno. Ed è un dovere che deve impegnare le persone, la società civile, lo Stato, quello di rimuovere le cause che stanno spesso all'origine dell'aborto. Tra queste la carenza di informazione e di educa-



zione in materia di contraccezione, di paternità e maternità responsabili, verso le quali troppi sono ancora i ritardi. Ed è purtroppo da imputare alla proposta del Movimento per la vita una certa disattenzione rispetto a questi temi. Infatti, l'abrogazione degli articoli 14 e 15 della legge (che prevedono l'informazione della donna e degli operatori sanitari sui metodi anticoncezionali, il decorso della gravidanza e il parto) lascia un vuoto che dovrà essere in qualche modo colmato.

Noi riteniamo che se la strada aperta dalla 194 rimane irreversibile, non avremo come esito una società che ha eliminato l'aborto clandestino e limitato il fenomeno dell'aborto nel suo complesso. Su questo non si possono avere illusioni. Tutto lascia invece prevedere che anche da noi il fenomeno dell'aborto rientrerà progressivamente nell'ambito della « normalità » della vita sociale, diventerà sempre più un dramma un problema esclusivamente personale, uno strumento di controllo delle nascite. Il tutto in sintonia con il diffondersi della cultura radicale, la cultura che assolutizza l'egoismo individualistico.

E' necessario invece promuovere un soprassalto di coscienza a livello personale e sociale perché non ci si rassegni a seguire passivamente la triste parabola. L'abrogazione di parte della 194 è un momento necessario di questo rifiuto della rassegnazione che deve svilupparsi in tutti i momenti, le situazioni, gli ambiti, per una coerente e complessiva battaglia per riaffermare il valore inestimabile di ogni coscienza. ■

## PERCHE' DIFENDIAMO LA « 194 »

Noi respingiamo innanzitutto la concezione che la legge 194 sia una legge abortista, nel senso che accompagni in principio ed in fatto la resa alla società « radicale »: è sufficiente ricordare come il valore della vita sia espressamente affermato e difeso dall'art. 1 della legge stessa. Oltre a questo occorre soffermarsi sul contesto nel quale essa è venuta ad inserirsi. Da una parte si verificava un ricorso diffuso a pratiche abortive, spesso pericolose per coloro che non potevano permettersi lussuose e asettiche cliniche private o, più modestamente, i « cucchiari d'oro » stranieri; dall'altra lo Stato, che con una legislazione estremamente severa e repressiva, rivelava la sua incapacità ad affrontare questo problema. Uno Stato dove l'informazione sui problemi della sessualità o della maternità consapevole era assente o lasciata all'iniziativa delle famiglie o di organizzazioni religiose. Uno Stato (di cui i cattolici sono una parte

importante) le cui istituzioni affondano le radici in una società con gravi contraddizioni economiche e sociali e che non riesce ad assicurare a tutti coloro che nascono una vita dignitosa. Uno Stato dunque che non interviene con sufficiente impegno a rimuovere le cause che spingono centinaia di migliaia di donne a ricorrere ogni anno all'aborto clandestino. Questa realtà, si vuol dire, non nasce con la legge 194 ma è ad essa preesistente.

Questa legge vuole essere « il passaggio da una tecnica repressiva dell'aborto ad una tecnica che elimina la sanzione e rimette al centro la naturale protagonista di questa vicenda », che è la donna (Rodotà).

L'autodeterminazione concessa alla donna non è il segno di una vittoria individualistica né un atteggiamento rinunciatorio della società, ma è l'appello alle responsabilità delle donne in un quadro di dignità e di sicurezze anziché nello squallore della clandestinità. Certamente in contrasto con una visione totale della persona umana è il separare gli aspetti della salute fisica della donna da quelli altrettanto decisivi della sua salute psichica, unità sancita del resto dalla Corte Costituzionale nel 1975. Non compatibile con una visione del rapporto di coppia come comunione di affetti e di responsabilità è anche la totale assenza, che purtroppo si riscontra altresì nella legge, di un coinvolgimento del partner nelle conseguenze che la scelta comporta.

In questo senso respingiamo entrambe le due logiche, sia quella radicale che indica il ruolo dello Stato solo nel non punire che quella espressa dal Movimento per la Vita che al fondo ne richiede un intervento di tipo puntivo. Vi è in entrambe una incapacità di vederne un ruolo e una funzione che, superata questa strettoia, sia di intervento nella società per ottenere determinati risultati e realizzare certi fini, quali la rimozione delle cause, non certo di secondaria importanza, che hanno portato a questo dramma. Il Movimento per la Vita pare dimenticare perfino la dolorosa piaga degli aborti bianchi, cioè delle maternità volute ma interrotte per malattie contratte sul luogo di lavoro.

Dall'alibi e dall'ipocrisia di chi vuole rinchiudere nella sfera privata il problema aborto si passa ad una consapevolezza ed a una assunzione di responsabilità collettive che sarebbe ingiusto sottovalutare.

Non quindi abolire, come propone il Movimento della Vita, gli articoli 14 e 15 che prevedono rispettivamente un nuovo rapporto tra medico e donna e un ruolo attivo delle istituzioni locali nei temi delicati legati alla procreazione, ma operare affinché siano rimossi gli ostacoli alla loro attuazione.

Da affrontare rimane anche il problema, non correttamente impostato, dell'obiezione di coscienza, tutelata largamente in questo caso e osteggiata in altri.

Noi pensiamo si debba superare una artificiosa contrapposizione tra l'etica del sacrificio, propria della morale cattolica, e l'etica del piacere, insita nella filosofia radicale borghese. La via sarebbe piuttosto quella di creare le condizioni sociali, materiali e spirituali per cui donna e uomo, insieme, scelgano di accogliere una nuova vita, in modo tale che questo bene rappresentato dalla vita che nasce si trasformi in un autentico valore per sé e per gli altri. ■

## La « Legge Cossiga » sull'ordine pubblico

Le misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica furono emanate il 15 dicembre 1979 per mezzo di un decreto legge, convertito poi in legge il 6 febbraio 1980. Tali disposizioni vennero introdotte in un momento cruciale della situazione politica del paese. Ne fanno fede i dati apparsi sugli organi di informazione alla fine del dicembre 1979, concernenti il bilancio delle azioni terroristiche, e il tradizionale intervento della magistratura all'apertura dell'anno giudiziario 1980.

Apparve chiaro che l'intervento del governo era dettato dall'urgenza di dotare la Magistratura e gli organi di polizia giudiziaria di strumenti efficaci per la repressione del terrorismo e delle manifestazioni più appariscenti della delinquenza comune e organizzata. Violente furono, però, le critiche dell'opposizione per l'uso indiscriminato del decreto legge in materia penale e processuale, linea legislativa costante nell'ultimo decennio, nonostante la delega parlamentare al governo nell'aprile 1974 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Il presidente del Consiglio dei Ministri così difese il provvedimento: « La prima strada era quella di fare del Consiglio dei Ministri una sede di esame politico e tecnico del terrorismo, presentarsi davanti al Parlamento, fare delle comunicazioni, chiedere un dibattito e attendere che dalle assemblee legislative giungessero indicazioni da tradurre in misure legislative ed amministrative. Dal punto di vista parlamentare ciò sarebbe stato estremamente corretto, e, diciamo francamente più comodo per il governo.

Ma questa procedura sarebbe stata assolutamente incomprensibile per la gente. Il governo invece ha ritenuto di doversi assumere la responsabilità di queste misure amministrative e legislative, di carattere processuale e penale, dichiarandosi pronto a presentarsi al Parlamento per ogni forma di controllo di indirizzo e di dibattito che le forze politiche intendessero proporre su questo tema ».

Il Consiglio dei Ministri approvò pure con altro atto legislativo le proposte del Ministro degli Interni per il potenziamento e il coordinamento degli apparati di sicurezza interna. Questa ristrutturazione risulterà in seguito decisiva per tutte le operazioni contro le organizzazioni eversive; ma su di essa non si soffermano i commenti di coloro che si schierano per il mantenimento della legge sull'ordine pubblico, coacervo di articoli di carattere penale e processuale pessimamente formulati e di dubbia costituzionalità.

Il referendum investirà l'intera legge sull'ordine pubblico. La corte costituzionale ha infatti di recente ammesso anche l'art. 6 sul fermo di polizia in precedenza all'esame del Parlamento per la sua proroga.

Ed è proprio su questo articolo che le polemiche si sono fatte roventi: non va dimenticato che il suo mantenimento fu reso possibile solamente grazie al voto di fiducia cui il governo era dovuto ricorrere per impedire la decadenza.

Il fermo di polizia consente ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di procedere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica di comportamenti che possano essere rivolti alla commissione di determinati delitti: formazione e partecipazione a banda armata, alcuni delitti contro l'incolumità pubblica, omicidio volontario, rapina ed estorsione aggravata, sequestro di persona, cospirazione politica mediante associazione, associazione per delinquere, determinate infrazioni valutarie.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono sottoporre il fermato a perquisizione personale ed assumere sommarie informazioni dal medesimo, senza la presenza del difensore qualora vi sia assoluta necessità ed urgenza e si debbano proseguire le indagini per i reati suddetti.

Nasce immediatamente il sospetto di incostituzionalità della norma laddove consente agli ufficiali ed agenti di P.S. di procedere al fermo in modo discrezionale. Se è vero che per operare il fermo debbono sussistere i requisiti dell'assoluta necessità ed urgenza, è altrettanto vero che anche i semplici agenti di P.S. possono agire in base al solo atteggiamento sospetto del fermato. L'art. 13 della Costituzione esige, invece, l'esplicita tassatività per i provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale.

Per non parlare poi dello stravolgimento del rapporto difesa/accusa a tutto vantaggio di quest'ultima per la possibile mancanza del difensore nell'assunzione delle prime informazioni. Oltre al palese contrasto con l'art. 24 della Costituzione — « la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento » — si insiste in un rafforzamento del carattere inquisitorio del processo, favorendo la formazione di oscure zone predibattimentali. Tutto questo contraddicendo la precedente tendenza — che si sviluppò fino al 1974 — tendente a favorire la partecipazione dell'accusa e della difesa su un piano di parità dal primo atto di istruzione preliminare fino alla sentenza, così come previsto anche dalla delega parlamentare per la riforma del codice di procedura penale. Gli ufficiali possono trattenere il fermato non oltre le quarantott'ore, tempo entro il quale debbono essere comunicati al Procuratore della Repubblica i motivi che hanno determinato il fermo e la perquisizione. Il Procuratore procederà alla convalida del fermo o disporrà, eventualmente, la liberazione del fermato.

Il ministro dell'interno deve presentare ogni due mesi al parlamento una relazione sui fermi operati.

Altre norme di particolare importanza di cui si chiede l'abrogazione sono gli articoli concernenti le riduzioni di pena per i terroristi, impropriamente definiti pentiti, che collaborano con la giustizia. Il ravvedimento morale non coincide certo con la « dissociazione » dall'organizzazione eversiva, termine usato dalla legge. Inoltre un terrorista per quanto « pentito » se non è in grado di fornire utili informazioni non potrà beneficiare delle riduzioni. Le norme vengono definite di grande efficacia nella lotta contro il terrorismo; le confessioni di terroristi arrestati avrebbero favorito lo smantellamento di numerosi covi e prati-

camente decimato le organizzazioni eversive. E' comunque necessaria una attenta verifica del fenomeno alla luce dei recenti processi che nascondono nelle pieghe dell'istruttoria troppi aspetti oscuri circa la « verità » di molte deposizioni di pentiti. Il favorire la delazione importa necessariamente pesanti contropartite sul piano delle garanzie processuali e del carattere tendenzialmente accusatorio del procedimento stesso: troppi sono stati gli arresti eseguiti sulla base di semplici affermazioni di terroristi e non suffragati da indizi sufficienti. Senza contare poi che il terrorista che abbia commesso i delitti più gravi, beneficiando delle riduzioni di pena, potrà scontare solamente 12 anni di carcere.

Particolarmente violenti sono poi i commenti degli abrogazionisti contro l'articolo della legge che prevede il prolungamento dei termini massimi di carcerazione preventiva nella misura di un terzo per particolari reati. Tale disposizione configura l'ipotesi di una detenzione della durata di dodici anni seguita da sentenza assolutoria da parte della corte di cassazione. Tutto ciò non può che risultare controproducente sotto tutti i punti di vista: dilatando a dismisura i tempi per lo svolgimento delle attività istruttorie e dibattimentali — tanto i presunti autori del delitto sono a disposizione — non si giungerà di certo ad un più rapido accertamento della verità. Anzi, si realizzerà il paradosso, messo in luce da un giurista, che la condanna dell'imputato costituirà il momento della sua liberazione. Anche in questo caso va ricordata, infine, la delega parlamentare, che prevede termini di carcerazione preventiva non superiori a quattro anni.

L'analisi sin qui condotta prevalentemente su un piano processualistico ha messo in luce i tre punti, a mio avviso principali, della legge sull'ordine pubblico: fermo di polizia, riduzione delle pene ai terroristi pentiti, carcerazione preventiva. Altri resterebbero da valutare: la perquisizione di edifici o di interi blocchi di edifici, l'aumento di pena per tutti i delitti, attentati ed altri reati aventi finalità di terrorismo, l'estensione del mandato di cattura obbligatorio, il divieto della concessione della libertà provvisoria. Ciò comporterebbe, però, una serie di considerazioni tecniche, di stretta analisi giuridica. Da esse, come da quelle più generalmente esposte in precedenza, emerge un dato incontrovertibile: la sostanziale improvvisazione di questa legislazione penale, il pericolo che sia la prassi giuridica, l'attività della magistratura a plasmare come un demiurgo una realtà ancora fluida e bisognosa di più rigide delimitazioni legislative. Il potere giurisdizionale non deve essere messo in condizione di adattare fatti concreti a fattispecie nebuloze.

In conclusione, se le norme per la tutela dell'ordine democratico non rappresentano ancora strumenti per soluzioni marcatamente incostituzionali, accentuano pericolose tendenze, di segno comunque opposto a quelle che fino a dieci anni fa informavano il legislativo, impegnato — anche se Dio solo sa in che misura — nella trasformazione della legislazione penale fascista.

*(giuliano filippi)*

## Le norme sull'ergastolo

Si voterà per abrogare due norme del codice penale: l'art. 17, che prevede la pena dell'ergastolo; l'art. 22, che stabilisce: « la pena dell'ergastolo è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato può essere ammesso al lavoro all'aperto ».

Già in sede costituente era stato proposto di non prevedere nella Costituzione l'ammissibilità della pena dell'ergastolo. Poi si pensò di rinviare il problema alla legge ordinaria. In sede legislativa ci si occupò dell'ergastolo nel 1962, quando venne approvata una legge che consente la liberazione condizionale per i condannati che abbiano scontato ventotto anni di carcere. In seguito, proposte per l'abolizione dell'ergastolo vennero avanzate sia nella quinta che nella sesta legislatura, ma furono approvate solamente dal Senato. I promotori del referendum si appellano al principio proclamato dall'art. 27 della Costituzione: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

Quest'ultimo fine, proprio del sistema punitivo, non può praticamente essere il risultato di una pena come l'ergastolo, che presenta un carattere eliminativo perpetuo.

Accanto alla dottrina abrogazionista sorse quella che sostenne di estendere anche agli ergastolani il beneficio della liberazione condizionale e, uniformandosi parzialmente a questo indirizzo, il legislatore modificò la disciplina dell'istituto così come era regolato dal codice penale del 1930. L'ergastolo resta però pena perpetua che soltanto eccezionalmente, verificandosi determinate condizioni, può essere limitata nel tempo. E' previsto per i più gravi delitti previsti dall'ordinamento giuridico e per i quali non è prevista la prescrizione. La condanna comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale, la perdita della patria potestà, l'incapacità di testare e la nullità del testamento fatto precedentemente alla condanna.

Con le innovazioni della legge del 1962, come accennato in precedenza, l'ergastolano ottiene la liberazione condizionale dopo ventotto anni di carcere e se ha tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. La libertà vigilata, che segue alla scarcerazione, cessa dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale. La pena si estingue e il condannato potrà godere nuovamente dei diritti civili.

In caso di abrogazione delle norme del codice penale la pena più grave che resterà in vigore, sarà la reclusione, che può giungere fino a ventiquattro anni.

L'Associazione è unanime nel proporre il « sì » al referendum sull'ergastolo. Se si è contrari alla pena di morte, infatti, non si possono nutrire dubbi sulla sostanziale natura di « condanna a morte » senza possibilità di riscatto rappresentata dalla prigione a vita.

*(giuliano filippi)*

## I tribunali militari

I tribunali militari di pace e di guerra previsti dall'articolo 103 della Costituzione, sono stati riformati all'interno del codice militare del 1941, che si divide in due parti: quello di guerra e quello di pace. I tribunali militari sono previsti da ambedue le sottodivisioni ed entrano in funzione solo se un militare in servizio commette un reato perseguibile dalla legge penale militare.

Il loro ordinamento prevede una giurisdizione e una organizzazione: la prima lega le singole sezioni ad un specifico territorio (la sezione più vicina a noi è Verona); la seconda li divide in due categorie: territoriali e di bordo. I territoriali sono: il tribunale militare ordinario, il tribunale militare supremo; a differenza dei primi due, il tribunale militare di bordo si riferisce a reati commessi su navi durante la navigazione o se l'accusato appartiene all'arma della marina.

Il tribunale militare ordinario è composto da un ufficio di presidenza, uno di istruzione che ricerca le prove ed uno di cancelleria che le raccoglie e le ordina; in quello supremo vi sono tutti gli uffici presenti nel primo ad esclusione dell'ufficio d'istruzione perché si tratta di una corte d'appello, ed ha competenza nel giudizio di accusati di grado superiore al presidente del tribunale militare ordinario.

La parte che interessa il referendum è il collegio giudicante, che è composto, nel caso dei tribunali militari ordinari, da un giudice relatore appartenente alla magistratura e da tre giudici militari che lasciano la caserma se convocati per ritornarvi dopo il processo.

Nel caso, invece, del tribunale militare supremo il collegio giudicante è composto da un presidente col grado di generale di corpo d'armata e da sei giudici appartenenti rispettivamente: due alle forze armate, tre alla magistratura consueta ed uno alla magistratura militare.

I reati su cui i tribunali militari si pronunciano sono quelli compiuti da militari in servizio, e non previsti dal codice penale civile. Ricordiamone alcuni: reati contro la fedeltà della Patria, contro la disciplina, contro il patrimonio, vilipendio contro la bandiera, il reato che causa la simulazione di infermità per evitare il servizio militare, ecc. Essi si possono scontare nelle carceri giudiziarie se la pena è inferiore ai sei mesi, in stabilimenti militari di pena se è superiore.

Il referendum radicale prevede l'eliminazione dell'aggettivo militare: i tribunali militari si trasformerebbero in tribunali senz'altra specificazione attraverso l'eliminazione dal collegio giudicante dei giudici militari.

La nostra associazione si è trovata concorde nella decisione di votare sì a questo referendum, perché ritiene la presenza dei giudici militari una presenza incompetente: il giudice del tribunale militare dev'essere un tecnico del diritto e non un ufficiale di grado superiore comandante di una qualche caserma o di un qualche ufficio militare. Si suggerisce, invece, una presenza qualificante: quella del giudice civile specializzato in diritto militare.

Inoltre si deve affermare che, anche se un civile sta compiendo il servizio militare, ha gli stessi diritti di quando era cittadino civile; se com-

mette un reato da civile, per es. da operaio, è giudicato non dal direttore della fabbrica ma da una giuria composta da civili, a cui non è sottoposto con vincolo gerarchico.

Il sì, come si vede, ha una motivazione tecnica ed una squisitamente egualitaria.

(marco pavesi)

## Il porto d'armi

Una delle proposte di referendum presentate dal Partito Radicale, su cui dovremo votare nel mese di maggio, riguarda l'uso privato delle armi da fuoco e da taglio.

La proposta radicale chiede l'abrogazione dell'art. 42 del R. D. n. 773 del 18.6.31. Al suo terzo comma tale articolo recita:

« Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco, e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a cm. 65 ».

Con l'abrogazione di tale articolo sarebbe abolito il diritto per ogni privato cittadino di portare qualsiasi tipo di arma.

L'intento di tale proposta è contribuire a combattere la violenza diffusa nella società che si ritiene favorita dalla facilità con cui ognuno può procurarsi il permesso di portare delle armi.

Ma la scelta del referendum, quale strumento per fare politica, non tiene conto del fatto che questo mezzo giuridico non è adatto per problemi complessi (qual è quello della violenza sociale) per la cui soluzione è necessario operare in più direzioni e in modo organico.

Dicendo « sì » a questo referendum, sicuramente molti si sentiranno gratificati dalla propria « apertura mentale », ma questo tipo di approccio al problema si rifiuta di andare più a fondo e di vedere che di fatto la violenza nella nostra società è un elemento di cui sono impregnate molte strutture.

Questo referendum inoltre porta con sé una conseguenza di notevole portata. La proibizione per tutti i privati cittadini di portare armi colpirebbe anche le cosiddette « polizie private », cioè tutte quelle ditte che fanno servizio di guardia ad istituti di credito, scorta a persone o cose ecc. Tutto il lavoro attualmente svolto da queste ditte private dovrebbe essere coperto da forze della pubblica sicurezza, che già sono oberate di lavoro per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Nonostante tutto però la nostra Associazione propende per il « sì » anche a questo referendum, che può essere un'occasione per riaffermare, rifiutando l'uso delle armi, la propria volontà di pace e di non violenza in una società che trova momenti di aggregazione solo intorno a proposte aberranti quale quella della reinstaurazione della pena di morte.

(laura mezzanotte)